
DECRETO 28 agosto 2007, n. 173

Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali.

Vigente al: 13-8-2018

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro, disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, nonche' il codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» - allegato A.2;

Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali», registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare:

l'articolo 20, comma 1, ai sensi del quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite;

l'articolo 20, comma 2, ai sensi del quale nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 dello stesso decreto, con atto di natura

regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo provvedimento;

l'articolo 21, comma 1, ai sensi del quale il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;

l'articolo 21, comma 2, ai sensi del quale la disposizione dell'articolo 20, comma 2, si applica anche al trattamento dei dati giudiziari;

Vista la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori», nella quale sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati, per le finalita' di interesse pubblico individuate dalla legge, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' dagli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonche' di formazione;

Ritenuto di indicare analiticamente negli allegati le operazioni effettuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dai precitati enti pubblici che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione a terzi;

Ritenuto di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e dai precitati enti pubblici devono necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge: operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui agli allegati e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Rilevato che il presente regolamento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione;

Acquisito in data 21 giugno 2006 il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi in via interlocutoria, nell'adunanza del 19 marzo 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 9 luglio 2007;

Vista la preliminare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 16028 del 19 luglio 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora innanzi denominato «Codice», il regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con esclusione dei trattamenti effettuati per scopi storici, già regolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», nonché dal codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui all'allegato A.2 al Codice.

2. Il presente regolamento identifica altresì i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili, limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonché di formazione, da parte degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero ed in particolare: Ente Ville Vesuviane, istituito con legge n. 578/1971; Scuola Archeologica di Atene, istituita con legge n. 118/1987; Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», istituita con R.D. n. 1050/1925 e R.D.L. n. 1447/1937, convertito con legge n. 2554/1937; Domus Mazziniana, istituita con legge n. 1230/1952; Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con R.D. n. 354/1938; Istituto Italiano di Numismatica, istituito con R.D.L. n. 223/1936; Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, istituito con R.D. n. 1068/1935; Istituto Storico Italiano per il Medioevo, istituito con legge n. 2124/1934; Accademia Nazionale dei Lincei, ricostituita con D.Lgs.Lgt. n. 359/1944, riordinata con legge n. 70/1975; Museo storico della liberazione di Roma, istituito con legge n. 277/1957.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Le tabelle dai numeri 1 a 7, che formano parte integrante del Regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione individuate nel regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione di dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3.

Riferimenti normativi

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilita' del regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 agosto 2007

Il Ministro: Rutelli

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 287

INDICE DEI TRATTAMENTI

N. scheda	Denominazione del trattamento
1	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, formazione, aggiornamento e specializzazione nel settore dei beni culturali.
2	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero - attivita' relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' dal riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa - attivita' di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti.
3	Gestione del contenzioso - accertamento di responsabilita' disciplinare e contabile - Attivita' ispettiva, evasione di esposti.
4	Interventi economici in favore alcune categorie di soggetti (appartenenti al settore dello spettacolo).
5	Consultazione per motivi non di studio presso Archivi di Stato o tramite le Soprintendenze archivistiche.
6	Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo.
7	Conferimento di onorificenze e ricompense.

Scheda n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, formazione, aggiornamento e specializzazione nel

settore dei beni culturali.

FONTI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; decreto del Presidente della Repubblica n. 851/1967; legge n. 300/1970; legge n. 336/1970; decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973; legge n. 164/1982; legge n. 118/1987; legge n. 19/1990; decreto legislativo n. 277/1991; legge n. 104/1992; decreto legislativo n. 626/1994; decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 294/1997; decreto legislativo n. 286/1999; legge n. 68/1999; legge n. 53/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; decreto legislativo n. 165/2001; legge n. 64/2001; decreto legislativo n. 151/2001; decreto legislativo n. 77/2002; decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001; legge n. 4/2004; CCNL di comparto.

FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Instaurazione e gestione di rapporto di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 12, decreto legislativo n. 196/2003); Attivita' di formazione professionale, superiore o universitaria (art. 95, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Origine X etnica.

Convinzioni X religiose X filosofiche X d'altro genere.

Convinzioni X politiche X sindacali.

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente.

Vita sessuale (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso).

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento «ordinario» dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalita' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalita' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':

a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;

b) al Dipartimento della funzione pubblica per l'esercizio dei diritti sindacali e funzioni pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001);

c) alle strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, legge n. 300/1970 e C.C.N.L.);

d) agli uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente all'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (legge n. 68/1999);

e) agli enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati o in mobilita' (per gestire la procedura di comando/mobilita' relativamente ai lavoratori in entrata e in uscita);

f) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorita' locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e

previdenziali, nonche' per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;

g) agli enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quello a tempo determinato, part-time e di consulenza) nel Ministero, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione) anche per l'ammissione, tramite selezione, a scuole di specializzazione e perfezionamento e per la successiva gestione del personale discente e docente, nonche' per l'assegnazione di borse di studio. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture del Ministero per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Il trattamento di dati sulle convinzioni religiose puo' rendersi necessario per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione e' connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelle su opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza, all'espletamento del servizio civile o allo svolgimento di attività di volontariato; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati relativi alla salute dei familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti o su richiesta da parte del Ministero. I dati possono anche essere comunicati a terzi, come sopra individuato. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuati controlli presso pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzati esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Scheda n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonche' dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa - attività di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti.

FONTI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; legge n. 152/1968; legge n. 336/1970; legge n. 104/1992; legge n. 335/1995; legge n. 68/1999; legge n. 388/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001.

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68, decreto legislativo n. 196/2003). Instaurazione e gestione di rapporto di

lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalita' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalita' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': organi preposti all'accertamento dell'invalidita' civile e dell'invalidita' derivante da causa di servizio, al riconoscimento dell'inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi attivita' lavorativa, nonche' all'erogazione del relativo trattamento di pensione, alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 e della legge n. 335/1995).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneita' al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidita' dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'INPDAP per l'erogazione del trattamento pensionistico. Analoga trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, legge n. 388/2000. Esperita l'istruttoria, il provvedimento dirigenziale relativo al riconoscimento dell'invalidita' viene comunicato all'INPS o all'INPDAP.

I dati connessi all'attivita' di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti vengono forniti dall'interessato, che presenta apposita istanza per la fruizione dei benefici corredata dalla necessaria documentazione. La documentazione presentata puo' anche evidenziare informazioni sulla salute dei familiari dell'interessato. L'ufficio preposto provvede all'erogazione dei benefici dopo aver verificato il possesso del requisito richiesto. Vengono effettuati controlli presso pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzati esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Scheda n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso - accertamento di responsabilita' disciplinare e contabile. Attivita' ispettiva, evasione di esposti.

FONTI NORMATIVE

Codice penale, codice civile, codice di procedura civile, codice di procedura penale; legge n. 1034/1971; decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971; decreto del Presidente della Repubblica n.

260/1998; decreto legislativo n. 286/1999; decreto legislativo n. 165/2001; C.C.N.L. di comparto; C.C.N.Q. 2001.

FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

PERSEGUITE

Finalita' volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71, decreto legislativo n. 196/2003); verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni (art. 67, decreto legislativo n. 196/2003); nonche' dirette all'accertamento della responsabilita' disciplinare e contabile (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Origine X razziale X etnica.

Convinzioni X religiose X filosofiche X d'altro genere.

Convinzioni X politiche X sindacali.

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X dati sulla salute.

Vita sessuale.

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalita' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalita' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': Avvocatura Generale dello Stato, nei casi in cui e' previsto il patrocinio obbligatorio; Autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e suoi organi ausiliari, Consiglio di Stato in relazione alle richieste di parere ex art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, assicurazioni, INPDAP, sindacati, avvocati e consulenti della controparte (per le finalita' di gestione del contenzioso).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda i dati sensibili e giudiziari relativi ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso, ovvero sia oggetto di esposti, accertamenti, visite ispettive o segnalazioni relative ad eventuali violazioni della normativa in materia di gestione del personale e dei beni e attivita' culturali. Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute, nell'ambito di pareri resi dall'Amministrazione, cosi' come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede conciliativa o di arbitrato e nelle sentenze. Il trattamento rileva anche per accertare la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio ovvero svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile.

I dati vengono comunicati all'Autorita' giudiziaria nel caso in

cui si ipotizzino illeciti penali e alla Procura Corte dei conti nei casi di responsabilita' contabile derivante da danno erariale.

I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti anche presso terzi (Autorita' giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica del Ministero). Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorita' giudiziaria, nonche' al consulente della controparte per la finalita' di gestione del contenzioso.

Scheda n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Interventi economici in favore alcune categorie di soggetti appartenenti al settore dello spettacolo.

FONTI NORMATIVE

Legge n. 161/1962; decreto del Presidente della Repubblica n. 2029/1963; legge n. 800/1967; legge n. 163/1985; decreto legislativo n. 28/2004; decreto ministeriale 21 maggio 2002; decreto ministeriale 8 febbraio 2002; decreto ministeriale 27 febbraio 2003; decreto ministeriale 8 maggio 2003; decreto ministeriale 23 maggio 2003; decreto ministeriale 27 settembre 2004; decreto ministeriale 28 ottobre 2004; decreto ministeriale 10 giugno 2004; decreto ministeriale 16 luglio 2004; decreto ministeriale 27 agosto 2004.

FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalita' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalita' del trattamento.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento avviene nell'ambito dei procedimenti volti alla concessione di interventi economici in favore del settore dello Spettacolo.

Scheda n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Consultazione per motivi non di studio presso Archivi di Stato o tramite le Soprintendenze archivistiche.

FONTI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963; decreto del Presidente della Repubblica n. 37/2001; decreto legislativo n. 42/2004.

FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Conservazione, ordinamento e comunicazione di documenti detenuti negli archivi di Stato (art. 98, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Origine X razziale X etnica.

Convinzioni X religiose X filosofiche X d'altro genere.

Convinzioni X politiche X sindacali.

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse.

Vita sessuale.

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalita' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalita' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazione a soggetti che facciano richiesta di consultazione per motivi non di studio dei documenti detenuti negli archivi di Stato versati ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, con le modalita' e le limitazioni previste per la consultabilita' e l'utilizzabilita' di tali documenti dalla normativa di settore.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Al di fuori dei casi regolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», nonche' dal codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici (allegato A.2 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento rileva in caso di richieste di consultazione degli archivi per motivi non di studio (ad esempio, fogli matricolari o fascicoli personali dei dipendenti pubblici, richiesta da parte di ASL o interessati di cartelle cliniche provenienti da ospedali psichiatrici che abbiano versato gli atti in archivio, richiesta da parte dell'interessato o di pubbliche amministrazioni degli atti depositati dai tribunali dei minori presso gli archivi di Stato).

Scheda n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo

FONTE NORMATIVA

Regolamento del Senato della Repubblica: articoli 46, 47, 50, 105 e 145 e seguenti.

Regolamento della Camera dei deputati: articoli 110, e seguenti (Capo XXVI), articoli 128 e seguenti (Capo XXIX), articoli 136 e seguenti (Capo XXX), articoli 139 e seguenti (Capo XXXI), art. 143.

Decreto legislativo n. 165/2001.

FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE

PUBBLICO PERSEGUITE

Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi e attivita' di controllo ed ispettive (articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso.

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalita' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalita' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':

organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione od all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento e' volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo di interesse dell'Amministrazione per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda gli interventi del Ministro e dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze ed informative urgenti in Commissione o in Assemblea. La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed e' diretta ai parlamentari interroganti ed alla Camera di appartenenza degli stessi. L'acquisizione ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilita', sia nell'attivita' di predisposizione dello schema di risposta sia, in particolare nella comunicazione agli organi interroganti.

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Conferimento di onorificenze e ricompense

FONTE NORMATIVA

Legge n. 178/1951; decreto del Presidente della Repubblica n. 458/1952; decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2004.

FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

PERSEGUITE

Conferimento di onorificenze e ricompense (art. 69, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalita' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalita' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti: Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 458/1952).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati giudiziari avviene, nel rispetto del principio di indispensabilita', nell'ambito dei procedimenti di conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».